



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

17/05/2016 U-rsp/2822/2016



Al Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Ingegneri di
BIELLA

e, p.c.
Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
LORO SEDI

OGGETTO: Linee di indirizzo n. 4 - Osservazioni

Caro Presidente,

abbiamo preso atto delle considerazioni critiche espresse dal Tuo Consiglio sulle linee di indirizzo n. 4 con la nota prot. n. PE20160087/2016 del 4 maggio u.s., e, nel merito, riteniamo doveroso indicarti alcuni chiarimenti.

Premettiamo che le linee di indirizzo 4 nascono da queste necessità:

- 1) Precisare le modalità di riconoscimento CFP per punti del Regolamento non ancora chiariti;
- 2) Rendere l'applicazione del regolamento uniforme su tutto il territorio nazionale, e consentire ai singoli Ordini di riconoscere CFP per una specifica situazione indipendentemente dal singolo Ordine;
- 3) Correggere alcuni comportamenti non conformi al Regolamento che sono stati segnalati;
- 4) Analizzare i dati presenti in piattaforma.

Relativamente al rammarico espresso per la mancata approvazione del documento in Assemblea dei Presidenti, è utile ricordare che nessuna delle precedenti Linee di Indirizzo è mai stata approvata dall'Assemblea dei Presidenti, (l'approvazione è di competenza del Consiglio, essendo un documento di applicazione del Regolamento) ma semplicemente presentata e, in tale occasione, spiegata.

Ciò premesso, ti riportiamo le nostre osservazioni sui punti indicati nella tua nota.

Il punto 5 è semplicemente la precisazione di quanto già disciplinato dalle linee di indirizzo 2 al punto "crediti per formazione all'estero" Con tale precisazione si potranno riconoscere CFP a corsi frequentati da nostri iscritti durante la loro permanenza all'estero, con una metrica uniforme su tutto il territorio nazionale e di facile applicazione.

Il punto 7 precisa meglio le modalità di riconoscimento di CFP per master universitari di I e II livello che come rilevato da una analisi dei dati in piattaforma spesso vengono applicate in modo difforme su tutto il territorio nazionale. I master Universitari di I e II livello sono così definiti dal regolamento dei corsi master emanato dal MIUR all'art. 3: "I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° settembre e il 30 novembre. L'inizio delle attività formative va programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione. Gli ordinamenti dei corsi di Master devono prevedere il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso."

Pertanto la durata dell'attività "formativa" è la stessa su tutto il territorio nazionale per ogni singolo master, quello che può cambiare è l'articolazione delle giornate di frequenza che possono essere raggruppate in un periodo più o meno intensivo deciso dalle singole università. Ne discende quindi che i master per la parte Formativa hanno tutti una durata annuale e pertanto deve essere riconosciuto lo stesso numero di CFP pari a 30 come indicato dal regolamento. In questo modo, oltre che rendere l'applicazione della norma più semplice per le segreterie dei singoli Ordini, non si penalizzano iscritti che hanno frequentato il master in modo più intensivo rispetto a coloro che lo hanno frequentato in modo più "ampio". Uno dei principi cardini del regolamento e linee di indirizzo è quello di non riconoscere l'attività formativa per la semplice frequenza che come tale non assicura l'innalzamento delle proprie conoscenze. Sempre in quest'ottica infatti le linee di indirizzo precedenti hanno precisato che i CFP per i master possono essere riconosciuti solo se il corso è stato superato con successo. Riconoscere come parametro la frequenza in mesi potrebbe infatti portare all'assurdo di riconoscere CFP anche a professionisti che per vari motivi non hanno completato con successo il corso universitario.

Il punto 11 precisa meglio (non sempre quello che sembra ovvio coincide con quello che rileviamo sulla piattaforma) che i provider privati riconosciuti dal CNI per il rilascio dei crediti formativi non possono rilasciare CFP per i corsi in oggetto in quanto non rientrano tra gli "organizzatori" riconosciuti dalla vigente normativa in materia. Riafferma quindi in modo chiaro ed inequivocabile che per tali corsi i CFP possono essere rilasciati solo se l'organizzatore dispone contestualmente dell'autorizzazione di cui all'art.7 del Regolamento e rientra tra i soggetti indicati all'art.4 c3 del DM citato. Pertanto sulla base delle attuali autorizzazioni concesse dal CNI gli unici soggetti che possono rilasciare CFP per tali corsi sono gli Ordini Territoriali degli Ingegneri.

Il punto 13 precisa la possibilità di riconoscere Certificazioni di Competenze, non emesse dagli Ordini o da CERTING che si ricorda essere già riconosciute senza la necessità di una linea di indirizzo. Per tali certificazioni sarà cura del CNI indicare con successivo provvedimento un elenco di certificazioni specifiche e il numero di CFP che potranno essere riconosciuti. Nessun contrasto o interferenze con quelle che il regolamento prevede che possano essere rilasciate dai singoli Ordini, come del resto già avviene in alcuni Ordini territoriali. Si tratta di una risposta concreta alle richieste legittime di nostri iscritti appartenenti soprattutto al II e III settore e/o dipendenti di aziende dove tali certificazioni sono molto frequenti e internazionalmente riconosciute con percorsi rigorosi.

Il punto 14 non vieta alcuna organizzazione di eventi agli Ordini, ma specifica che nell'ambito di convenzioni stipulate dagli Ordini con aziende per il riconoscimento di CFP a corsi organizzati per i propri dipendenti, occorre fare attenzione, come indicato dal regolamento e linee di indirizzo, al fatto di non riconoscere CFP a corsi che l'azienda non ha organizzato internamente ma ha acquistato a catalogo da soggetti terzi che non sono autorizzati dal CNI come previsto dalla linee di indirizzo n.1 al punto 1.8

Punto 21 La precisazione di vietare l'organizzazione di seminari e corsi di formazione all'interno di manifestazioni fieristiche, che notoriamente per definizione hanno come obiettivo principale quello di accogliere i visitatori negli stand e non quello di intervenire ad un evento formativo, nasce da verifiche fatte e da numerose segnalazioni ricevute che fanno emergere come il rigore previsto per i corsi di formazione e l'obbligo di frequenza per l'intera durata dello stesso non sembrano essere compatibili con lo svolgimento di tali eventi all'interno di manifestazioni fieristiche. Coerentemente a tale ottica, il CNI non ha mai riconosciuto seminari all'interno di eventi fieristici come ad esempio il SAIE o Madexpo ma solo convegni. Le indicazioni previste dal punto 21 sono una testimonianza dell'importanza delle linee di indirizzo che come tali rappresentano uno straordinario strumento per il governo del sistema della Formazione in quanto possono essere modificate o integrate come in questo sulla base della verifica sul campo e sui dati presenti in piattaforma. Si ricorda infatti che la definizione dei criteri di classificazione delle diverse modalità formative (convegni, seminari, corsi di formazione, visite tecniche) sono state definite con le linee di indirizzo 2 e non dal regolamento e pertanto nulla osta ad una loro modifica.

Punto 23 e 24: Non è stata introdotta alcuna tipologia di nuovi provider operanti in piattaforma, anzi tale evenienza è stata esplicitamente esclusa, avendo indicato con chiarezza quanto segue "Tale autorizzazione riguarda esclusivamente eventi sopra descritti e non può essere assimilata all'autorizzazione di cui all'art. 7 del Regolamento per l'aggiornamento della Competenza Professionale".

Si tratta invece di attività che il CNI può riconoscere sulla base di quanto previsto dal regolamento all'art. 4 comma 5 che recita: "Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività." Si ricorda che come indicato nel documento tali attività potranno essere riconosciute dai singoli Ordini o dal CNI solo dopo che il CNI con documento successivo da emanare, avrà meglio indicato come procedere con tali accreditamenti.

Punto 25: il punto nasce da una analisi articolata e approfondita degli eventi presenti in piattaforma svolti sia da Ordini che da provider alla presenza di sponsor o partner e dalla verifica di numerose segnalazioni giunte a riguardo. Pur rimanendo una materia di non facile soluzione dal momento che il regolamento indica precisamente che "l'organizzatore" non può essere il singolo sponsor e tantomeno questo fatto possa essere superato da un semplice maquillage delle locandine è sorta la necessità di intervenire in modo diretto in due specifici ambiti:

- 1) Eventi che sono svolti integralmente dallo Sponsor o Partner
- 2) Realizzazione di locandine di presentazione degli eventi che siano coerenti con il regolamento e le linee di indirizzo n. 2 che regolamentano l'attività di sponsorizzazione

Sono state rilevate criticità per quanto riguarda l'indipendenza dei contenuti formativi dagli interessi commerciali dello sponsor negli eventi che sono svolti esclusivamente dallo sponsor, molto spesso nella sede commerciale dello stesso.

A tal riguardo, a solo scopo di esempio, si cita una delle tante segnalazioni giunte di recente sul tema, relativamente ad un corso organizzato con la collaborazione di uno sponsor e che prevedeva come unico docente il proprietario dell'azienda sponsor. Un ingegnere che ha partecipato all'evento ha inoltrato al CNI la seguente richiesta "Chiedo formalmente con la presente il riaccredito di euro XXX sul mio conto corrente in quanto il corso di cui in oggetto al quale ho partecipato "XXXXXXXXXXXX" è un ottimo esempio di marketing a favore di XXXXX che per tutta la durata del corso sostiene che XXXXXXX è il miglior strumento per XXXXXXX. Oltre al fatto che il parametro di cui sopra è una condizione necessaria ma non sufficiente, il docente fa riferimento, per quasi tutta la durata del corso, ad un portale dove i tecnici possono, previo pagamento, accedere ad un elenco XXXXXXXXXX.

Il sottoscritto durante il corso ha chiesto al docente chi fosse il proprietario del portale XXXXXX tanto citato, dopo un attimo di esitazione il docente ha risposto "io sono il proprietario."

Quello che il punto prevede non è di rinunciare ad organizzare eventi in collaborazione con sponsor o partner, ma di organizzare eventi che prevedano la possibilità di presentare e affrontare la tematica formativa anche da punti di vista diversi da quelli del solo sponsor che per definizione potrebbe avere finalità diverse da quelle formative. Anche nella elaborazione grafica delle locandine una precisa indicazione e distinzione netta tra l'organizzatore, che deve sempre essere l'Ordine o un Provider e il partner/sponsor aiuta a fare chiarezza nei confronti dei nostri iscritti e nell'affermare che l'obiettivo degli eventi formativi è la formazione dei partecipanti.

Nel ritenere ogni critica costruttiva e portatrice di miglioramento e che tutto è perfezionabile, ci auguriamo di aver chiarito le motivazioni che hanno determinato l'emanazione delle linee di indirizzo n. 4 auspicando che siano fatte proprie dal Tuo Ordine e da tutti gli altri Ordini territoriali in indirizzo.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegatta



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

